

Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Interventi a favore del turismo scolastico.

Art. 4

Le Province assegnano i fondi alle scuole ed inviano, a titolo di rendiconto, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro il 31 luglio di ciascun anno l'elenco delle scuole sovvenzionate, con la indicazione del contributo a ciascuna assegnato, ed una dichiarazione del Presidente che i fondi sono stati utilizzati dalle singole scuole in conformità ai fini previsti dalla presente legge.

Le somme erogate alle singole scuole ed eventualmente non utilizzate, possono essere imputate per l' anno scolastico successivo in diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi beneficiari.

(1)

Note:

1 Secondo comma interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 38/1987